

**MM 662/2005**  
**CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSORZIO**  
**DEPURAZIONE ACQUE DI LUGANO E DINTORNI E L'APPROVAZIONE**  
**DEL NUOVO STATUTO**

Signor Presidente,  
signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, l'adesione del nostro Comune al nuovo Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni.  
Per la parte preliminare di questa procedura si fa riferimento al MM 661/2005 concernente lo scioglimento del Consorzio Depurazione acque Sponda destra Basso Vedeggio.

Il gruppo di lavoro "Commissione Consorzio Unico" si è fatto promotore per la costituzione del nuovo Consorzio.

I Comuni considerati nello studio sono quelli esistenti prima delle votazioni comunali dell'aprile 2004.

Il progetto di nuovo statuto, per contro, fa stato della situazione al marzo 2005.

I Comuni coinvolti sono 31 e più precisamente:

- |                    |                    |                        |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Agno            | 11. Collina d'Oro  | 21. Origlio            |
| 2. Alto Malcantone | 12. Comano         | 22. Paradiso           |
| 3. Bedano          | 13. Cureglia       | 23. Ponte Capriasca    |
| 4. Bioggio         | 14. Gravesano      | 24. Porza              |
| 5. Bironico        | 15. Lamone         | 25. Rivera             |
| 6. Cademario       | 16. Lugano         | 26. Savosa             |
| 7. Cadempino       | 17. Manno          | 27. Sigirino           |
| 8. Camignolo       | 18. Massagno       | 28. Sorengo            |
| 9. Canobbio        | 19. Mezzovico-Vira | 29. Torricella-Taverne |
| 10. Capriasca      | 20. Muzzano        | 30. Vernate            |
|                    |                    | 31. Vezia              |

A quelli "primitivi" sono stati aggiunti:

- Montagnola ora Collina D'Oro
- Pambio-Noranco ora Lugano
- Vernate

## Nuova chiave di riparto

Durante la discussione per lo studio del nuovo statuto sono stati elaborati i criteri per la determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni ai costi del futuro Consorzio.

Sono stati fissati 4 criteri base, inseriti nello statuto all'art. 21.

A norma della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni parteciperanno alle spese del Consorzio in base ad una chiave di riparto che considera:

- popolazione legale permanente al 100%
- industrie al 100%
- pernottamenti del settore alberghiero: 365 giorni = AE
- saldo migratorio interno – mediato al 33%

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. **Popolazione legale permanente:**  
 Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese  
 Valutazione: 1 Abitante corrisponde a 1AE  
 Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale
  
2. **Industrie:**  
 Fonte dei dati: Dipartimento del Territorio, SPAAS  
 Valutazione: Il calcolo degli AE viene comunicato in base al grado d'inquinamento conseguente alla produzione dell'industria  
 Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale
  
3. **Pernottamenti del settore alberghiero:**  
 Fonte dei dati: Enti del turismo  
 Valutazione: Pernottamenti del settore alberghiero: 365 giorni = AE  
 Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale
  
4. **Saldo migratorio interno:**  
 Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese  
 Valutazione: Saldo migratorio interno x 0.33 = AE  
 Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale

La chiave di riparto è parte integrante dello Statuto e verrà aggiornata ogni 4 anni (quadriennio amministrativo).

Richiamati i disposti della Legge federale, il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

Sono state stabilite, con dati ufficiali, le percentuali di partecipazione al nuovo Consorzio di quei Comuni facenti capo a più impianti di depurazione e precisamente:

- Capriasca: 22%

- Collina d'Oro: 18%

- Bioggio: 100%

Il nuovo Comune di Bioggio fa parte al 100% del nuovo Consorzio e raggruppa i Comuni aggregati nel 2004 e più precisamente Bioggio, Bosco Luganese e Cimo.

- Gandria

L'ex Comune di Gandria non è stato considerato nella tabella del nuovo riparto non essendo ancora allacciato alla rete consortile; la situazione verrà regolata dal nuovo Consorzio al momento dell'allacciamento di quel comprensorio. La percentuale di Lugano verrà di conseguenza adattata.

- Nuova Lugano: 95%

In pratica per la Nuova Lugano esistono due "quartieri" non allacciati all'IDA di Bioggio: Davesco-Soragno allacciato all'IDA del Medio Cassarate e una parte di Pazzallo e di Pambio-Noranco allacciati all'IDA del Pian Scairolo.

Tutto il comprensorio rimanente è o sarà allacciato all'IDA nel piano del Vedeggio.

- Arosio (Alto Malcantone): 36%

Una situazione particolare si è creata per questo Comune. Dal 13 marzo 2005 esso non esiste più, conflueno nel nuovo Comune denominato Alto Malcantone che comprende anche gli attuali Comuni di Breno, Fescoggia, Mugena e Vezio. I comprensori di quest'ultimi non saranno allacciati all'IDA di Bioggio ma all'impianto del Consorzio di depurazione della Magliasina, situato in territorio di Croglio.

Le percentuali di abitanti ed equivalenti abitanti del futuro Comune Alto Malcantone all'impianto di depurazione di Bioggio è del 36 % (stato 31.12.2002).

- Canobbio: 99%

Per questo Comune è stata inserita la percentuale del 99%, in quanto il comprensorio del Piano della Stampa secondo il PGC in vigore, dovrà essere allacciato all'IDA del Medio Cassarate.

- Vernate: 10%

Per questo Comune la partecipazione come già detto è del 10%, il rimanente comprensorio è allacciato già ora all'IDA della Magliasina a Croglio.

## Nuovo statuto (All. A)

Il nuovo statuto è stato elaborato sulla base della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974.

I fattori determinanti per la partecipazione ai costi sono stabiliti all'art. 21, come già citato.

### Composizione Consiglio consortile

L'art. 7 disciplina la composizione del Consiglio Consortile. Ogni Comune ha diritto ad un delegato ogni 3'000 abitanti o frazione ritenuto il minimo di 1 per ogni Comune. Per i Comuni facenti capo parzialmente valgono le percentuali fissate in precedenza.

Al momento attuale si avrebbe, per il Consiglio Consortile, la seguente composizione:

|            |        |        |   |             |
|------------|--------|--------|---|-------------|
| - Agno     | 3'643  | 1 + 1  | = | 2 delegati  |
| - Lugano   | 46'084 | 15 + 1 | = | 16 delegati |
| - Massagno | 5'749  | 1 + 1  | = | 2 delegati  |
| - Paradiso | 3'465  | 1 + 1  | = | 2 delegati  |

Tutti gli altri 27 Comuni avranno 1 delegato.

Il Consiglio Consortile, sulla base dei dati attuali, sarà composto da 49 delegati.

La ripartizione è fatta al momento della costituzione del Consorzio e in seguito all'inizio di ogni quadriennio amministrativo sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente.

### Composizione Delegazione consortile

L'art. 12 regola la composizione della Delegazione Consortile, prevista di 7 membri.

Lo statuto proposto dalla Commissione non prevede l'attribuzione di membri a singoli comuni.

Il Comune di Bioggio ha tuttavia rivendicato di poter essere rappresentato in modo permanente nella Delegazione, quale comune in cui ha sede l'impianto di depurazione. Il Municipio di Agno ritiene giustificata la richiesta. La presenza di un rappresentante del Comune di Bioggio potrà favorire la collaborazione fra le parti coinvolte nella gestione dell'impianto e salvaguardare nel contempo gli interessi dei comuni direttamente toccati dall'infrastruttura.

Si propone quindi un emendamento del seguente tenore:

*"art. 12.2: Nel rispetto del disposto di cui al cpv. 1, al Comune sede della stazione di depurazione principale è garantito un membro nella Delegazione consortile."*

### Commissione della gestione

L'art. 17 regola la composizione della Commissione della gestione, composta di 5 membri.

L'art. 19 prevede che la Delegazione Consortile debba far capo ad un organo peritale esterno di controllo ai sensi dell'articolo 171 cpv. 2 della LOC.

## Conclusioni

Il gruppo di lavoro, conformemente all'art. 2 del Regolamento di applicazione della legge sul consorzio dei Comuni del 16 aprile 1975, propone la costituzione del nuovo Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni come ai considerandi del presente messaggio.

\* \* \* \* \*

Il Municipio, sentiti i rapporti delle commissioni delle petizioni, della gestione e dell'edilizia, invita a voler risolvere:

1. *E' approvata la costituzione del nuovo "Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni" ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di applicazione della LCCom.*
2. *E' approvato, articolo per articolo e nel suo insieme, il nuovo statuto del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni con l'emendamento proposto all'art. 12 (All.A).*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:

A - Progetto di statuto del 10.01.2005

Licenziato con ris. mun. del 9 maggio 2005

Agno, 10 maggio 2005

## STATUTO

### DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI

#### Capo I - Generalità

##### **Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione di **Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni** è costituito, tra i Comuni di:

**Agno, Alto Malcantone\*1, Bedano, Bioggio, Bironico, Cademario, Cadempino, Camignolo, Canobbio\*2, Capriasca\*3, Collina d'Oro\*4, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Lugano\*5, Manno, Massagno, Mezzovico Vira, Muzzano, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Sorengo, Torricella Taverne, Vernate\*6) e Vezia,**

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALCIA).

- Richiamati i dati di cui alla relazione tecnica "nuova chiave di riparto" edizione novembre 2004 l'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:

|     |       |     |      |     |      |     |       |
|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|
| *1) | 36%;  | *2) | 99%; | *3) | 22%; | *4) | 18% ; |
| *5) | 95% ; | *6) | 10%  |     |      |     |       |

##### **Art. 2 Scopo**

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di:

- smaltimento e depurazione delle acque residuali
- trattamento dei fanghi.

##### **Art. 3 Competenze comunali delegate**

Il Consorzio è competente:

- a) per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di:
  - smaltimento e depurazione delle acque residuali
  - trattamento dei fanghi.
- b) per l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di:
  - smaltimento e depurazione delle acque residuali
  - trattamento dei fanghi.

**Art. 4 Sede**

La sede del Consorzio è a Bioggio, presso l'impianto depurazione acque (IDA).

**Art. 5 Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

## **Capo II - Organi del Consorzio**

**Art. 6 Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile
- c) la Commissione della Gestione

Essi stanno in carica un quadriennio.

### **a) Consiglio Consortile**

**Art. 7 Composizione**

Ogni Comune ha diritto ad un delegato ogni 3000 abitanti o frazione ritenuto il diritto ad almeno un delegato per Comune.

La ripartizione dei delegati tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente pubblicata sull'Annuario statistico ticinese, tenuto anche conto dell'interessenza nel consorzio di cui ad Art. 1.

**Art. 8 Elezione**

I membri del Consiglio Consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli Comunali, a norma dell'articolo 13 lett. o della LOC, entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.

E' eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato nei Comuni consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione Consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

#### **Art. 9 Competenze**

Il Consiglio Consortile é l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio Comunale.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo;
- c) nomina nella seduta costitutiva la Delegazione Consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della Gestione;
- d) approva le opere consortili sulla base di progetti e preventivi definitivi e del relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione Consortile a contrarre i mutui necessari;
- e) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione, o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili;
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo;
- h) fissa il termine entro il quale i crediti di cui alla lett. d) decadono, se non sono utilizzati.

#### **Art. 10 Funzionamento**

Il Consiglio Consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli Artt. 42, 43, 47,75, e segg.

#### **Art. 11 Sessioni ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione si apre il 4° lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.  
La seconda sessione si apre il 2° lunedì di novembre e si occupa del preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio Consortile si raduna in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.
- c) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente.



## b) Delegazione Consortile

### Art. 12 Composizione

1) La Delegazione Consortile si compone di sette membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

2) **Nel rispetto del disposto di cui al cpv. 1), al Comune sede della stazione di depurazione principale è garantito un membro nella Delegazione consortile.**

### Art. 13 Elezione

La Delegazione Consortile é nominata dal Consiglio Consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

La carica di membro della Delegazione Consortile é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di cancelliere dello Stato, di magistrato dell'ordine giudiziario nonché di membro del Consiglio Consortile o di impiegato del Consorzio.

### Art. 14 Presidente

Il Presidente della Delegazione Consortile é eletto dal Consiglio Consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.

### Art. 15 Competenze

La Delegazione Consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio Consortile;
- b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni;
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- e) nomina il Vice presidente e il Segretario della Delegazione Consortile;
- f) nomina i dipendenti del Consorzio;
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001;
- i) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili.

### Art. 16 Funzionamento

La Delegazione Consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della legge organica comunale, tranne gli Artt. 80-81-82, da 106 a 110 inclusi e da 113 a 116 .

La Delegazione Consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio Consortile, fino ad un importo complessivo di fr. 50'000.--

### **c) Commissione della gestione**

#### **Art. 17 Composizione**

La Commissione della gestione si compone di 5 membri.

#### **Art. 18 Elezione**

La Commissione della gestione é eletta dal Consiglio Consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione Consortile.

#### **Art. 19 Funzionamento**

La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile deve fare capo ad un organo peritale esterno di controllo ai sensi dell'articolo 171a cpv.2 della LOC.

### **Capo III - Finanziamento e gestione**

#### **Art. 20 Finanziamento**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi erariali;
- c) prestiti da Istituti di credito.

#### **Art. 21 Quote di partecipazione dei Comuni**

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i comuni partecipano alle spese del Consorzio in base ad una chiave di riparto che considera:

- Popolazione legale permanente al 100% \*
- Industrie al 100%
- Pernottamenti del settore alberghiero : 365 giorni = AE
- Saldo migratorio interno -mediato al 33%

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Popolazione legale permanente: \*

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese.

Valutazione: 1 Abitante corrisponde a 1AE

Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

2. Industrie:

Fonte dei dati: Dipartimento del Territorio, SPAAS.

Valutazione: il calcolo degli AE viene comunicato in base al grado di inquinamento conseguente alla produzione dell'industria.

Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

3. Pernottamenti del settore alberghiero:

Fonte dei dati: Enti del turismo

Valutazione: pernottamenti del settore alberghiero: 365 giorni = AE

Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

4. Saldo migratorio interno:

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese.

Valutazione: Saldo migratorio interno x 0.33 = AE

Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1° gennaio del primo anno amministrativo comunale.

La chiave di riparto verrà aggiornata ogni 4 anni (quadriennio amministrativo).

\* Definita, a contare dall'annuario statistico 2004, Popolazione residente permanente.

Richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

**Art. 22 Tasse e contributi**

I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni.

**Art. 23 Tenuta dei conti**

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

**Art. 24 Bilanci preventivi**

La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni Consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile.

**Art. 25 Conti consuntivi**

La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno trenta giorni prima della seduta del Consiglio Consortile; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione Consortile.

**Art. 26 Opere consortili**

I progetti per le opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza di esprimere l'avviso.

**Capo IV - Norme varie**

**Art. 27 Pubblicazione delle risoluzioni**

Quando l'interesse generale lo richiede il presidente della Delegazione consortile provvede, entro 5 giorni, all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione sul FU, delle risoluzioni adottate dalla Delegazione Consortile.

**Art. 28 Diritto di firma**

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario o il Direttore vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

**Art. 29 Ricorsi**

Contro le decisioni degli organi consortili é dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

**Art. 30 Scioglimento del Consorzio**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio Consortile.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

**Art. 31 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.